I. PREMESSA

In Italia, in forza dell'art. 34, comma 1 della L.n. 448/1998 (allegato 2: stralcio della l.n. 448/1998, da cui si ricava il diritto del pensionato alla rivalutazione annuale), ogni trattamento pensionistico deve essere annualmente rivalutato (c.d. perequazione), affinché il potere d'acquisto della pensione resti costante nel tempo, nonostante i nfoti fenomeni dell'inflazione e dell'aumento del livello medio generale dei prezzi.

Il ricorrente (allegato 13: documento di identità e codice fiscale) da alcuni anni è in pensione e percepisce, dal proprio ente previdenziale, un trattamento pensionistico mensile lordo pari all'importo indicato nell'allegato 12 (cedolini pensione vari anni / CUD / documenti INPS / estratti bancari, da cui si ricava l'importo della pensione del ricorrente, superiore al triplo del Minimo).

L'importo mensile lordo della pensione percepita dal ricorrente è superiore al triplo dell'importo lordo del trattamento pensionistico minimo previsto per legge ("Minimo").

Ad esempio, nell'anno 2012 il Minimo erogato dall'Istituto Nazionale Previdenza Sociale ("INPS") era pari ad € 481,00; nell'anno 2013, ad € 495,53; nell'anno 2014, ad € 500,88; nell'anno 2015, ad € 501,89; nell'anno 2016, ad € 501,89; nell'anno 2017, ad € 501,89; per quest'anno 2018, ad € 507,42.

A causa del fatto che la pensione mensile lorda del ricorrente è superiore a tre volte il predetto Minimo, il ricorrente ha subito un grave danno economico e morale per effetto dell'adozione, nel 2011, da parte del Legislatore Italiano, di una norma di legge retroattiva e illegittima, ulteriormente modificata, nel 2015, con un provvedimento normativo anch'esso retroattivo o e di cui si dirà meglio infra (con l'espressione "Legislatore Italiano", intenderemo riferirci indistintamente a qualunque atto normativo, ivi inclusi quelli a carattere temporaneo avente forza di legge, come appunto i decreti legge sinora menzionati che possono essere adottati in casi straordinari di necessità e urgenza dal

Governo e sono soggetti a conversione da parte del Parlamento entro 60 giorni dalla loro pubblicazione, ex art. 77 della Costituzione della Repubblica Italiana). Con tali norme il Legislatore ha bloccato la rivalutazione della pensione del ricorrente del tutto, per due anni, e, in parte, anche per gli anni successivi. Inoltre, per effetto di una sentenza depositata dalla Corte Costituzionale Italiana in data 1.12.2017 (di cui si dirà meglio infra), in violazione della Convenzione EDU (in seguito anche solo "Convenzione") e dei suoi Protocolli, il danno si è definitivamente consolidato e, rispetto ad essa, non vi sono ulteriori mezzi di impugnazione esperibili nel sistema giudiziario italiano, onde il ricorrente si è rivolto a Codesta ecc.ma Corte di Strasburgo ("Corte").

II. I FATTI E LE NORME DI LEGGE DA CUI TRAE ORIGINE L'ODIERNO RICORSO

L'art. 24, comma 25, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (in seguito per brevità indicato anche solo "DL 201/2011") aveva previsto - per il biennio 2012/2013 – il blocco della rivalutazione delle pensioni di importo superiore a tre volte il Minimo (allegato 4, stralcio del DL 201/2011, ossia, la norma che ha illegittimamente bloccato la perequazione).

Il DL 201/2011, quindi, per il biennio 2012-2013 aveva previsto l'abolizione di qualsiasi forma di perequazione per le pensioni superiori a tre volte il Minimo, con la conseguenza che i soggetti interessati dalla norma, come il ricorrente, hanno subìto una perdita economica notevole, che non riguarda solo il biennio 2012-2013: tale perdita sta continuando ad estendere i suoi effetti ben oltre il 2013, in ragione della più bassa base di calcolo su cui la rivalutazione (a partire dal 1.1.2014 e solo per alcuni pensionati), è stata riconosciuta successivamente al blocco.

Il DL 201/2011 violava molti dei principi e diritti sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana (ad es., esso violava i principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità della prestazione previdenziale; il diritto alla pensione in generale; i principi della universalità dell'imposizione fiscale, non discriminazione ed uguaglianza ai fini dell'imposizione fiscale etc. (allegato 1: Costituzione della Repubblica Italiana).

La Corte Costituzionale Italiana, dinanzi al quale si è svolto un complesso giudizio (allegato 5: Atto relativo al giudizio definito con la Prima Sentenza) con sentenza n. 70/2015, del 10.3.2015, depositata il 30.4.2015 (in seguito la "Prima Sentenza") ha ritenuto illegittima la norma de qua del predetto DL 201/2011(allegato 6: Prima Sentenza, ossia, sentenza n. 70/2015 del 10.3.2015).

Si legge infatti nella Prima Sentenza: "La censura relativa al comma 25 dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, se vagliata sotto i profili della proporzionalità e adeguatezza del trattamento pensionistico, induce a ritenere che siano stati valicati i limiti di ragionevolezza e proporzionalità, con conseguente pregiudizio per il potere di acquisto del trattamento stesso e con "irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività…".

L'effetto di questa Prima Sentenza è stato di carattere generale in quanto la declaratoria di illegittimità costituzionale del DL 201/2011, ha fatto sì che i suoi effetti favorevoli si estendessero automaticamente ad oltre sei milioni di pensionati; ciò nonostante il fatto che solo due o tre pensionati in tutta Italia avessero promosso un ricorso per chiedere una pronuncia della Corte Costituzionale. Cosicché, oltre sei milioni di italiani avrebbero dovuto ricevere, in virtù della Prima Sentenza, la rivalutazione della propria pensione.

Il Legislatore Italiano ha tuttavia impedito che la Prima Sentenza venisse eseguita.

All'indomani della Prima Sentenza, infatti, è stato adottato un ulteriore decreto legge che ha inciso anch'esso retroattivamente sui diritti dei pensionati, con cui il Legislatore (i) ha

vanificato quanto sancito dalla Corte Costituzionale con la Prima Sentenza; (ii) e ha falsato l'esito del relativo giudizio, tanto l'esito del predetto giudizio davanti alla Corte Costituzionale, conclusosi con la Prima Sentenza, quanto l'esito di tutti gli altri giudizi dinanzi alle corti territoriali italiane, intrapresi ed interrotti non appena è stata pronunciata la Seconda Sentenza (ossia, la sentenza n. 250 depositata il 1.12.2017; v. infra) o che erano sul punto di essere intrapresi, ma che non avrebbe più avuto alcun senso intraprendere, stante il contenuto della predetta Seconda Sentenza (ossia, la sentenza n. 250 depositata il 1.12.2017; v. infra).

Anziché adottare i provvedimenti necessari affinché al ricorrente fossero corrisposte le somme dovutegli nel rispetto della Prima Sentenza, pochi giorni dopo il deposito della predetta Sentenza, il Legislatore Italiano ha adottato il decreto legge n. 65/15 (pubblicato in G.U. il 21 maggio 2015; rubricato "Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR", convertito nella legge 109/2015, pubblicata in GU il 21.7.2015; in seguito, il "DL 65/2015"), con il cui art. 1, comma 1, è stato – fra le altre cose - nuovamente riformulato l'art. 24, comma 25 del DL 201/2011 e aggiunto l'art. 25 bis (allegato 7: stralcio del DL 65/2015, ossia, la norma che ha, fra le altre cose, alterato l'esito dei giudizi).

Con il DL 65/2015 il Legislatore Italiano, in violazione di quanto aveva testé affermato la Corte Costituzionale con la Prima Sentenza (e incidendo retroattivamente sui diritti dei pensionati di cui alla L.n. 448/1998, così come a loro volta disciplinati dal DL 201/2011 e dalla Prima Sentenza) ha retroattivamente ridefinito le modalità di calcolo della perequazione per gli anni 2012 e 2013, stabilendo che, per il biennio 2012-2013, alcune e non tutte le pensioni fossero rivalutate e solo in minima parte, in violazione della legge e della Prima Sentenza, che invece aveva ritenuto del tutto illegittimo il blocco delle pensioni per il biennio 2012-2013.

Secondo le previsioni del DL 65/2015, la rivalutazione delle pensioni è stata riconosciuta nelle seguenti misure: a) del 100% per le pensioni di importo complessivo fino a tre volte il Minimo; b) del 40% per le pensioni complessivamente superiori a tre volte il Minimo e pari o inferiori a quattro volte il Minimo con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi; c) del 20% per le pensioni complessivamente superiori a quattro volte il Minimo e pari o inferiori a cinque volte il Minimo con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi; d) del 10% per le pensioni complessivamente superiori a cinque volte il Minimo e pari o inferiori a sei volte il Minimo con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi; e) nulla per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il Minimo con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.

Il DL 65/2015 violava palesemente i dettami della Prima Sentenza e falsava - quindi - l'esito di qualsiasi giudizio (rectius, della sua fase esecutiva).

Anziché dare esecuzione alla Prima Sentenza, come detto, il DL 65/2015 riproponeva di fatto una grave ed ingiustificata discriminazione per i pensionati, fra loro e rispetto alle altre categorie di contribuenti.

La Corte Costituzionale Italiana è stata investita nuovamente della questione del blocco della perequazione nel biennio 2012-2013, così come nuovamente disciplinato dal DL 65/2015. Tuttavia, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 250/2017 del 25.10.2017 depositata l'1.12.2017 (allegato 9: "Seconda Sentenza", ossia, sentenza n. 250 depositata il 1.12.2017) non ha accolto le istanze di incostituzionalità svolte in giudizio (allegato 8: Atti relativi al giudizio definito con la Seconda Sentenza).

Il ricorrente, pertanto, essendo ormai esauriti tutti i mezzi di ricorso interni (v. più diffusamente infra), oggi si rivolge a Codesta Eccellentissima Corte di Strasburgo entro il

termine di sei mesi dalla data di deposito della predetta Seconda Sentenza della Corte Costituzionale, che ha ormai chiuso definitivamente la vicenda processuale nazionale.

III. IL DANNO SOFFERTO DAL RICORRENTE

Il blocco della perequazione del trattamento pensionistico del ricorrente per il biennio 2012-2013 ha cagionato a quest'ultimo (i) una perdita economica nella misura indicata nel documento allegato 11 (prospetto del danno patrimoniale sofferto dal ricorrente / richiesta di pagamento all'INPS); nonché (ii) un danno morale non inferiore al predetto importo di cui al predetto allegato 11.

Sebbene il blocco della perequazione riguardasse solo il biennio 2012-2013, anche successivamente al 2013 il ricorrente ha subìto/sta tuttora subendo un danno economico, dal momento che dall'1.1.2014 la perequazione è stata ripristinata solo in minima parte e/o comunque calcolandola su una base di calcolo ingiustamente più bassa, perché al netto della rivalutazione non riconosciuta nel biennio 2012-2013.

Si rimanda, quindi, all'allegato 11, ovvero, fra le altre cose, un documento dove, come detto, è stato calcolato il danno complessivamente subito dal ricorrente, con gli effetti a "cascata" del blocco della perequazione, sino alla data presumibile della fine del presente giudizio.

Il ricorrente chiede pertanto all'Ecc.ma Corte EDU di condannare l'Italia ad un'equa soddisfazione in favore dello stesso, che comprenda i danni patrimoniali, quelli non patrimoniali e i costi e spese di cui all'art. 41 della Convenzione, e in ogni caso di accogliere il presente ricorso ordinando all'Italia di adottare ogni e qualunque provvedimento ritenuto utile e/o necessario affinché al ricorrente sia corrisposto (i) l'importo di cui all'allegato 11, quale danno economico patito a causa dell'illegittimo

blocco della perequazione nel biennio 2012-2013; (ii) un ulteriore importo, non inferiore a quello indicato nel predetto allegato 11, quale danno morale/non patrimoniale; e infine (iii) un importo per i costi e le spese legali che il ricorrente ha dovuto sopportare per giungere finanche dinanzi a Codesta Ecc.ma Corte.

Quanto alla perdita economica sub (i), trattasi del danno causalmente conseguente al comportamento posto in essere in violazione della Convenzione e dei suoi Protocolli, da parte dell'Italia. Detto importo, così come indicato nell'allegato 11, reintegrerebbe il ricorrente nella posizione in cui si sarebbe trovato se la violazione della Convenzione e dei Protocolli non fosse esistita. Il predetto importo è frutto di un mero calcolo matematico. La sua quantificazione è certa e provata proprio dai provvedimenti che recano la misura percentuale di quella che avrebbe dovuto essere la rivalutazione della pensione non corrisposta per il biennio 2012-2013 (allegato 3, provvedimenti sulla perequazione dovuta anno per anno), nel rispetto della l.n. 448/1998 e della Prima Sentenza, tenendo conto della corretta base di calcolo su cui la perequazione avrebbe dovuto essere calcolata, anche dopo il blocco del 2012-2013.

Quanto al danno morale sub (ii), come noto, in fattispecie come quella del ricorrente, l'evoluzione giurisprudenziale ha interpretato l'equa soddisfazione in modo che essa ricomprenda anche una voce di danno non patrimoniale. La Corte EDU ha in più occasioni riconosciuto il danno non patrimoniale a soggetti, come il ricorrente, che si sono alla stessa rivolti lamentando la violazione del diritto tutelato dall'art. 1 Prot. n.1 alla Convenzione EDU e/o l'art. 14 e/o l'art. 6 e/o altri articoli della Convezione medesima e suoi Protocolli. L'efficacia dei diritti garantiti dalla Convenzione EDU e Protocolli esige una riparazione pecuniaria anche per il danno non patrimoniale, che in molti precedenti di Codesta Ecc.ma Corte è stato addirittura riconosciuto in favore delle società commerciali. Tanto più il ricorrente è meritevole di un importo a titolo di danno non patrimoniale: pur

avendo contribuito, per decenni, a versare all'ente previdenziale gli oneri cui era tenuto nel corso della sua attività lavorativa - professionale, il ricorrente non ha ricevuto quanto allo stesso sarebbe spettato per legge: o meglio, prima gli è stato riconosciuto, poi gli è stato negato. Di fatto, a partire dal 2011 il ricorrente è sottoposto ad uno stato di sofferenza psicologica, stress, ansietà, frustrazione, senso di ingiustizia e impotenza, nonché altresì ad un senso di incertezza e vanificazione delle proprie aspettative legittime, che hanno colpito il benessere morale dello stesso. Quanto al danno per i costi e le spese legali sub (iii), la complessità delle questioni giuridiche, del contenuto della Prima e della Seconda Sentenza, hanno costretto il ricorrente ad affidarsi ad un difensore quantomeno per promuovere il presente ricorso dinanzi all'Ecc.ma Corte EDU.

IV. VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6, COMMA 1 DELLA CONVENZIONE: DIRITTO A UN EQUO PROCESSO

Secondo la giurisprudenza della Corte EDU, inter alia: 1) il rispetto del diritto ad una effettiva tutela giurisdizionale, sancito all'art.6, merita di essere esteso anche alla fase esecutiva di un giudizio; 2) l'utilizzo di leggi retroattive da parte di uno Stato, non deve alterare l'esito di un giudizio, dando luogo ad una disparità nelle posizioni delle parti processuali. 1) Da decenni, la Corte EDU afferma che l'esecuzione di un decisione, anche se non definitiva e indipendentemente dall'autorità giudiziaria che l'abbia emessa, deve essere considerata come facente parte del processo ai sensi dell'art. 6 (ad es., Corte EDU, Immobiliare Saffi c. Italia, 28.7.1999, § 63). Nel caso del ricorrente, nel 2015, all'indomani della Prima Sentenza, avrebbe dovuto aprirsi una nuova fase del giudizio, ovvero, quella esecutiva, ove l'Italia avrebbe dovuto porre in essere quanto necessario per corrispondere al ricorrente gli importi allo stesso spettanti a causa dell'illegittimo blocco della perequazione per gli anni 2012-2013. Ma, come detto, l'Italia ha adottato il DL

65/2015 (anch'esso poi sottoposto al vaglio di costituzionalità), per evitare di dare esecuzione alla Prima Sentenza. La Seconda Sentenza, pertanto, nel decidere così come ha deciso, ha di fatto avallato il comportamento illegittimo del Legislatore Italiano del 2015, il quale, chiamato a dare esecuzione alla Prima Sentenza, ha al contrario adottato il DL 65/2015, con cui (i) è stato manifestamente eluso l'obbligo di dare esecuzione alla Prima Sentenza, e, con legge retroattiva, (ii) è stato ingiustificatamente falsato l'esito del relativo giudizio. La tutela giurisdizionale di cui all'art. 6 della Convenzione EDU resterebbe illusoria se l'ordine giuridico interno permettesse che una decisione giudiziaria definitiva (la Prima Sentenza) resti inoperante a detrimento di una parte del giudizio (il ricorrente). Con il DL 65/2015 e la Seconda Sentenza, l'Italia ha rifiutato e/o comunque mancato di dare esecuzione alla Prima Sentenza, con ciò dando luogo ad una violazione del diritto del ricorrente all'equo processo. 2) L'Art. 6 comma 1 della Convenzione EDU consacra, inter alia, il principio della preminenza del diritto e il principio dell'equo processo in ragione dei quali non è consentito al potere legislativo intervenire nell'amministrazione della giustizia allo scopo di influire sui processi in corso.

Sulla base di tali principi, la giurisprudenza della Corte EDU ha affermato che: (i) né il potere legislativo, né quello esecutivo dovrebbero interferire con l'esercizio della giurisdizione (ad es., Corte EDU, Raffinerie greche Stran e Stratis Andreadis c. Grecia, 9.12.19994, § 49); (ii) in tale prospettiva, riveste particolare rilevanza il tema dell'applicazione delle leggi retroattive a giudizi già in corso, tanto che, in più occasioni, la Corte ha censurato per violazione dell'Art. 6 della Convenzione, alcuni comportamenti degli Stati che avevano falsato l'esito del giudizio, disciplinando, in materia civile, attraverso nuove disposizioni con portata retroattiva, diritti che derivavano da leggi già in vigore (ad es., Corte EDU, 28.10.1999, Zelinski e a. c. Francia, § 57; id., Pisacane e a. c. Italia, 27.5.2008). Nel nostro caso, la l.n. 448/1998 costituisce la legge già in vigore su

cui, ex post, ha inciso il Legislatore Italiano con norma retroattiva, falsando così l'esecuzione della Prima Sentenza. Si vedano anche le integrazioni dell'allegato 10.

Integrazioni.

All'indomani della Prima Sentenza, stante il suo contenuto, il ricorrente avrebbe meritato che l'Italia ponesse in essere quanto opportuno per dare esecuzione alla predetta Sentenza. Il ricorrente avrebbe quindi avuto il diritto di ricevere le somme dovutegli a titolo di mancato riconoscimento della perequazione per gli anni 2012-2013.

Al contrario, con un provvedimento legislativo retroattivo "ad hoc", ossia, il DL 65/2015 (con cui è stato da ultimo modificato il cd. DL 201/2011), il Legislatore ha illegittimamente emendato una norma di legge, vanificando il diritto del ricorrente all'esecuzione della Prima Sentenza (ad es., Corte EDU, GC, Scordino c. Italia 29.3.2006).

In tal senso, la giurisprudenza consolidata della Corte EDU.

Nel caso Montalto e altri c. Italia (Corte EDU, 14.1.2014), nelle more del giudizio, il Legislatore era intervenuto – ex post - con una legge di interpretazione autentica di una precedente norma di legge: la Corte ha constatato la violazione del diritto dei ricorrenti ad un processo equo, protetto dall'art. 6, par. 1 della Convenzione EDU, poiché l'intervento legislativo, regolando definitivamente e con efficacia retroattiva la materia del contendere nei giudizi pendenti tra lo Stato e i ricorrenti, non era giustificato a causa di ciò e per le altre ragioni di cui alla decisione. E così anche nel caso Biasucci e altri c. Italia (25.3.2014), sempre in materia di retroattività delle leggi e di diritti di alcuni lavoratori, nelle more dei giudizi, il Legislatore era intervenuto con la riferita norma di legge che andava ad incidere su diritti dei ricorrenti e con efficacia retroattiva sulla materia del contendere nei giudizi pendenti tra lo Stato e i ricorrenti.

Nel caso Stefanetti e altri c. Italia (15.4.2014), la materia in esame era proprio analoga al caso del ricorrente: retroattività delle leggi e incidenza sui trattamenti pensionistici di alcuni ricorrenti. In quell'occasione, con una legge retroattiva l'Italia aveva arrecato un grave pregiudizio al diritto dei pensionati che - con provvedimento normativo successivo e retroattivo - si erano visti commisurata la pensione secondo criteri diversi (e meno convenienti) rispetto a quelli previsti da leggi precedenti.

Anche in tal caso la Corte EDU, dopo aver ricordato che il principio della preminenza del diritto e la nozione di processo equo consacrati dall'art. 6 si oppongono ad ogni ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia, che influisca sulla conclusione giudiziaria di una lite, ha constatato (i) la violazione, da parte dello Stato italiano, del diritto dei ricorrenti ad un processo equo, protetto dal riferito Art. 6, par. 1 Convezione EDU e (ii) la violazione dell'Art. 1, Prot. n. 1, Convenzione EDU, per avere i ricorrenti subìto un onere eccessivo e sproporzionato.

Nello stesso senso si è espressa la Corte EDU anche in altre importanti decisioni: ad es., Natale e altri c. Italia (15.10.2013); Bardoni e altri c. Italia (13.5.14); Peduzzi e Arrighi c. Italia (13.5.2014); Caponetto c. Italia (13.4.2014); Marino e Colacione c. Italia (13.5.2014); Cataldo e altri c. Italia (26.4.2014); Biraghi e altri c. Italia (26.4.2014) e infine Azienda Agricola Silverfunghi S.A.S. c. Italia (sempre del 26.4.2014).

Nel caso Guadagno e altri c. Italia (1.7.2014), la Corte, chiamata a pronunciarsi sulla circostanza se, in quel caso, l'intervento del legislatore avesse pregiudicato l'equità del procedimento e, in particolare, la parità delle armi, ha ritenuto che l'intervento legislativo, non era giustificato. Anche in quel caso, la Corte ha dichiarato sussistente la violazione dell'art. 6 par. 1 Convenzione EDU e così si confida avverrà anche nella fattispecie.

V. VIOLAZIONE DELL'ART. 1, PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE. PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ

L'art. 1 Prot. 1 della Convenzione enuncia il principio generale del rispetto della proprietà privata, prevedendo che solo al ricorrere di determinate, eccezionali condizioni, è possibile privare un cittadino della proprietà dei propri beni.

Nel rispetto della Convenzione e dei suoi Protocolli, gli Stati devono disciplinare l'uso dei beni privati dei cittadini in modo conforme all'interesse generale, potendo solo in ipotesi straordinarie disporre che i cittadini ne siano privati. Una norma di una Paese che conferisce privilegi in favore dello Stato, a scapito del diritto di proprietà dei suoi cittadini, pertanto, viola quantomeno l'Art. 1 del Prot. 1 Convenzione EDU tutte le volte in cui non vi siano ragioni o finalità di interesse pubblico che sorreggano una simile scelta dello Stato. Come riferito, l'Italia ha sancito un blocco ingiustificato, per due anni, della rivalutazione delle pensioni superiori a tre volte il Minimo. Ciò, peraltro, è avvenuto con provvedimenti normativi retroattivi (DL 201/2011 e poi DL 65/2015) che hanno gravemente inciso sul diritto del ricorrente a percepire la rivalutazione della propria pensione, diritto quest'ultimo espressamente previsto dalla l.n. 448/1998. Nel caso odierno, ci troviamo di fronte al tipico esempio di "diritti già acquisiti" alla perequazione della pensione, diritti che, secondo la Corte EDU, non possono essere successivamente rimossi da parte del Legislatore, ad opera di interventi normativi (i) volti a falsare l'esito del relativo giudizio esecutivo (ove i predetti diritti dovevano essere assicurati)(ii) e che si risolvono in una "diseguaglianza delle armi fra le parti del processo", come insegna la Corte EDU, fra le altre, nella sentenza resa all'esito della causa Arras e a. c. Italia (14.2.2012). Nella predetta sentenza si legge che la promulgazione – da parte del Legislatore Italiano – di una legge retroattiva, "determinava la sostanza delle controversie e la sua applicazione da parte dei vari tribunali ha reso inutile per un intero gruppo di

persone che si trovavano nella situazione dei ricorrenti proseguire la lite". Allo stesso modo, l'adozione del DL 65/2015 ha reso inutile per il ricorrente, la prosecuzione della lite. Secondo la Corte, nel predetto giudizio Arras c. Italia, non vi era stata "uguaglianza delle armi tra le due parti private dato che lo Stato si è pronunciato a favore di una delle parti quando ha promulgato la legge contestata" e, di conseguenza, l'interferenza legislativa, applicata retroattivamente, aveva determinato l'esito dei procedimenti pendenti tra soggetti privati, con ciò violando l'articolo 6 § 1 della Convenzione. La Corte EDU, in altre parole, ha accolto le istanze dei ricorrenti, secondo cui "non vi era alcun interesse generale che giustificasse l'adozione della Legge n. 243/04 che mirava a eliminare retroattivamente diritti già acquisiti" (v. §38, Arras c. Italia, 14.2.2012). Sul punto, si veda anche all.10.

Integrazioni.

Vi sono numerose altre sentenze, in relazione all'art. 1 del Protocollo Addizionale alla Convenzione, meritevoli di essere ricordate. Ad esempio, nel caso Shmalko c. Ucraina (20.10.2004) la Corte EDU si è espressa sulla tutela del diritto all'equo processo, unitamente alla tutela del diritto alla proprietà privata, affermando che: (i) l'Art. 6, comma 1 della Convenzione, è rispettato solo nella misura in cui i rimedi giurisdizionali approntati dallo Stato contraente, siano rimedi effettivi, che assicurino il predetto diritto all'equo processo anche nella fase esecutiva del processo; (ii) qualora non fosse data concreta attuazione alle sentenze rese dai tribunali degli Stati membri (nella fattispecie, la Prima Sentenza), allora in tal caso verrebbero di per sé vanificate le garanzie dell'equo processo di cui all'Art. 6. La mancata soddisfazione di una pretesa risarcitoria suscettibile di esecuzione, quindi, rappresenterebbe violazione dell'art. 1 Prot. 1 della Convenzione, in quanto indebita interferenza dello Stato membro, nel diritto al pacifico godimento dei propri beni, da parte del cittadino.

I procedimenti di esecuzione, quindi, come prima detto, devono essere considerati parte integrante del "processo" ai sensi dell'Articolo 6 della Convenzione, onde la mancata esecuzione di una sentenza da parte di uno Stato, soprattutto se avvenuta per mezzo di una norma “ad hoc” retroattiva (nel nostro caso, DL 201/2011 e DL 65/2015), configura altresì violazione del diritto del cittadino al rispetto dei suoi beni.

Nel caso del ricorrente, la mancata esecuzione della Prima Sentenza configura una indebita interferenza dell’Italia nel diritto del pensionato al pacifico godimento dei propri beni, ossia, del proprio trattamento pensionistico che avrebbe dovuto essere rivalutato per legge (l.n. 448/1998) e in esecuzione della Prima Sentenza. Nello stesso senso, si veda anche la decisione resa dalla Corte EDU nel caso Wasserman c. Russia (10.4.2008).

Nel predetto caso Wasserman c. Russia, peraltro, la Corte EDU aveva cesurato il /mero “ritardo” della Russia nell'eseguire la decisione che obbligava un’amministrazione dello Stato a restituire una somma di denaro al ricorrente. Il caso del ricorrente, pertanto, può essere considerato del tutto ben più grave, atteso che l’Italia con norme retroattive (DL 201/2011 e DL 65/2015) ha addirittura negato quasi del tutto il diritto del cittadino-ricorrente a ricevere quanto dovutogli in virtù della Prima Sentenza.

Vi sono molte altre importantissime pronunce sul punto. Nel caso Andrejeva c. Lettonia (18 Febbraio 2009), è stato ricordato che la Corte EDU non ha il potere di censurare la condotta di uno Stato membro sol perché il predetto Stato membro, di fatto, non preveda nel proprio ordinamento interno un trattamento pensionistico. Tuttavia, la Corte EDU ha affermato che, al contrario, può essere denunciata la violazione dell’Art. 1, Prot. 1 tutte le volte in cui quello Stato abbia previsto con legge il pagamento di un certo “welfare benefit”, ma poi lo abbia negato. Allora, in tal caso, la mancata corresponsione del “welfare benefit” sancito dalla legge ben rileva ai fini dell’Art. 1, Prot. 1 della Convenzione (“*Furthermore, Article 1 of Protocol No. 1 places no restriction on the*

Contracting State's freedom to decide whether or not to have in place any form of social security scheme, or to choose the type or amount of benefits to provide under any such scheme. If, however, a Contracting State has in force legislation providing for the payment as of right of a welfare benefit – whether conditional or not on the prior of contributions – that legislation must be regarded as generating a pecuniary interest falling within the ambit of Article 1 of Protocol No. 1 for persons satisfying its requirements (see Stec and Others, cited above, § 54).

Nel caso del ricorrente, il diritto alla perequazione del proprio trattamento pensionistico è sancito da legge dello Stato (l.n. 448/1998), onde il mancato riconoscimento di tale diritto ricade nell'ambito applicativo della norma quivi denunciata, tanto più se si considera che il ricorrente ha provveduto per decine di anni al "*prior payment of contributions*".

Sempre nella predetta sentenza si legge: "...*where a State decides of its own accord to pay pensions to individuals in respect of periods of employment outside its territory, thereby creating a sufficiently clear legal basis in its domestic law, the presumed entitlement to such benefits falls within the scope of Article 1 of Protocol No. 1….*".

Vale la pena ricordare che la Corte EDU, nel caso Stec e altri c. Regno Unito (6.7.2005, § 54) ha affermato: "*In cases, such as the present, concerning a complaint under Article 14 in conjunction with Article 1 of Protocol No. 1 that the applicant has been denied all or part of a particular benefit on a discriminatory ground covered by Article 14, the relevant test is whether, but for the condition of entitlement about which the applicant complains, he or she would have had a right, enforceable under domestic law, to receive the benefit in question ... Although [Article 1 of] Protocol No. 1 does not include the right to receive a social security payment of any kind, if a State does decide to create a benefits scheme, it must do so in a manner which is compatible with Article 14*".

Ciò conferma ulteriormente che, nel caso del ricorrente, vi è stata una grave violazione dell'Art. 1, Prot 1 della Convenzione, anche in relazione all'art. 14 (di cui si dirà infra).

Anche nel caso Carson e altri c. Regno Unito (16.3.2010, § 64) si è affermato che qualora la legislazione interna instauri un sistema di sicurezza sociale, si deve ritenere che tale legislazione crei per il singolo un interesse patrimoniale che rientra nel campo di applicazione della norma quivi denunciata.

Nel caso del ricorrente, il diritto al trattamento pensionistico e quello alla relativa rivalutazione monetaria sono sanciti dalla Costituzione e da numerose norme di legge, fra cui la cennata l.n. 448/1998, il cui meccanismo perequativo finalizzato a contrastare l'inflazione è stato illegittimamente soppresso, per ben due anni e oltre, da parte del Legislatore, con norme di legge retroattive del 2011 e 2015.

Nel caso Atanasiu e altri c. Romania (12.10.2010), la Corte EDU ha altresì affermato che la nozione di proprietà di cui all'Art. 1 del Protocollo 1, ricomprende anche gli "interessi patrimoniali" nonché la "legittima aspettativa" di un cittadino che possa ragionevolmente attendersi di vedere concretizzato un proprio valore patrimoniale sulla base dello stato della legislazione interna et alia.

Anche nel caso del ricorrente può quindi affermarsi che vi sia stata una "legittima aspettativa" ad ottenere il godimento di un "credito" (ossia, l'importo dovuto a titolo di rivalutazione della pensione). Tale aspettativa si fonda quantomeno su (i) le chiare e univoche previsioni della l.n. 448/1998); (ii) la giurisprudenza delle corti di merito italiane ove vi si fa cenno a ciò e, in particolare, quanto sancito da ultimo dalla Prima Sentenza; nonché (iii) la prassi consolidata, atteso che per anni il diritto alla rivalutazione del trattamento pensionistico è stato pacificamente riconosciuto in favore del ricorrente.

VI. VIOLAZIONE ART. 14. DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE, NONCHÉ, ART. 1 PROT. 12. DIVIETO GENERALE DI DISCRIMINAZIONE

L'articolo 14 della Convenzione e l'art. 1 del Protocollo 12 sanciscono il divieto generale di discriminazione al godimento dei diritti e delle libertà previste nei predetti testi, completando la tutela delle relative previsioni sostanziali concernenti i predetti diritti e libertà. L'elenco contenuto nelle norme, peraltro, come ripetutamente ricordato da Codesta Ecc.ma Corte, non è esaustivo, ma solo esemplificativo: anche laddove un elemento discriminante non fosse espressamente indicato nelle predette norme, nondimeno Codesta Ecc.ma Corte potrebbe accertarne la violazione e procedere allo scrutinio del comportamento dello Stato membro, a prescindere, quindi, (i) dall'accertamento delle ulteriori violazioni della Convenzione e dei Suoi Protocolli; (ii) dall'autorità amministrativa, legislativa o giudiziaria che ha compiuto la discriminazione, sempre che, naturalmente, i fatti in questione rientrino nella previsione di una norma della convenzione stessa. Nel caso del ricorrente, può certamente affermarsi che, in ultima analisi, il comportamento dello Stato Italiano e la Seconda Sentenza abbiano (i) violato le norme sostanziali richiamate nei precedenti paragrafi e quelle quivi dedotte sul divieto di discriminazione; o in ogni caso (ii) abbiano dato luogo ad una vera e propria discriminazione di fatto, anche a prescindere dall'accertamento di ogni altra previsione della Convenzione e dei suoi Protocolli, ricadendo in ogni caso – i fatti quivi dedotti – nell'ambito delle previsioni della Convenzione e del Protocolli. La condotta dell'Italia e la Seconda Sentenza hanno di fatto colpito, con un ingiusto onere economico, solo alcuni pensionati come il ricorrente (il cui trattamento pensionistico è superiore di tre volte al Minimo). Al contrario, categorie quali ad es. (i) i lavoratori occupati alla data in cui veniva adottato il DL 65/2011 e successivamente; nonché (ii) i pensionati che, alla data di adozione del predetto DL, percepivano una pensione inferiore al triplo del Minimo et alia,

non hanno subito alcun "blocco" della perequazione, pur essendo identiche le ragioni che avrebbero sotteso una così infelice scelta del Legislatore Italiano in violazione delle previsioni della Convenzione e dei suoi Protocolli. La discriminazione quivi denunciata, pertanto, danneggia il solo ricorrente, ma non anche soggetti che pur si trovano sostanzialmente in una situazione economica e/o sociale e/o di fatto del tutto paragonabile a quella del ricorrente. Addirittura, è possibile denunciare anche una discriminazione che potremmo definire "interna" agli stessi percettori di trattamenti pensionistici compresi fra il triplo e il sestuplo del Minimo: le richiamate previsioni del DL 65/2015, come ricordato, hanno riconosciuto (seppure in minima parte, con percentuali diverse fra loro e a partire da una certa data in poi) la perequazione della pensione ad alcuni pensionati la cui pensione era ricompresa fra il triplo e il sestuplo del Minimo. Per integrazioni, si veda allegato 10.

Integrazioni.

L'articolo 14 della Convenzione e l'art. 1 del Protocollo 12 sanciscono il divieto generale di discriminazione che, nella fattispecie, è stato violato, perché i pensionati con pensioni superiori al triplo del Minimo, sono stati discriminati fra loro, nonché rispetto a quelli con pensioni inferiori al triplo del predetto Minimo, nonché rispetto alle ulteriori categorie di contribuenti (es. i lavoratori; i restanti contribuenti).

Con la Seconda Sentenza sono stati violati i preminenti diritti e le libertà della Convenzione e dei suoi Protocolli, a cominciare dal divieto generale di discriminazione; divieto che, in questo caso è stato infranto con comportamenti dello Stato Membro al contempo in violazione pure dei princìpi costituzionali interni, quali ad esempio: (i) art. 3 della Costituzione Italiana: principio di ragionevolezza ed uguaglianza; (ii) Art. 36 comma 1: principio di proporzionalità tra pensione percepita e retribuzione goduta nel corso dell'attività lavorativa; (iii) Art. 38, comma 2: principio di adeguatezza.

In un'ottica di c.d. "tutela multilivello", è auspicabile quindi che l'Ecc.ma Corte Edu sancisca la violazione delle norme della Convenzione e del Protocollo sul divieto di discriminazione, atteso che la tutela contro i trattamenti discriminatori, non sembrerebbe sia stata assicurata, in via immediata, tramite gli strumenti diretti offerti dal diritto interno.

Il lavoratore/il pensionato ha infatti diritto ad una retribuzione/trattamento pensionistico proporzionati alla quantità e qualità del suo lavoro/lavoro svolto, onde il predetto lavoratore/pensionato possa assicurare a sé stesso e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa, assicurando anche nel tempo, appunto con un meccanismo perequativo e con particolare riguardo ai pensionati, l'adeguatezza del trattamento previdenziale erogato e maturato sulla base della relativa contribuzione.

Ciò, tuttavia, è mancato nel caso del ricorrente, che è stato invece discriminato irragionevolmente sol perché (ed in ciò si misura ex se la cifra dell'ingiustizia perpetrata dal Legislatore) percepisce una pensione superiore a tre volte il Minimo, così subendo una iniqua ed arbitraria disparità di trattamento sia rispetto ad altre tipologie di percettori di pensioni (ad es., fino a tre volte il Minimo), sia rispetto ai lavoratori, esponendolo irrimediabilmente ad un discriminante e ingiusto rischio inflattivo.

L'azzeramento del meccanismo perequativo oggi denunciato è, del resto, paragonabile in tutto e per tutto ad una vera e propria "duplicazione" dell'imposizione fiscale/contributiva, a discapito – come detto – del solo ricorrente/degli altri pensionati che si trovano nella sua stessa o simile situazione socio-economica. Infatti, il ricorrente, per decenni, nel corso della propria attività lavorativo-professionale, ha versato all'erario le tasse dovute e al proprio ente previdenziale ingenti somme secondo criteri per lo più retributivi; quindi, il ricorrente ha già scontato il pagamento di ingenti importi, ai fini della determinazione del calcolo dell'entità della pensione, proporzionati all'anzianità contributiva, all'effettiva entità delle retribuzioni percepita *et alia*.

In altre parole, se oggi il ricorrente percepisce una pensione di un certo importo, questo è accaduto perché egli ha proporzionalmente contribuito, per decenni, alla determinazione del proprio importo pensionistico, sopportando un'imposizione fiscale/contributiva da parte dello Stato Italiano.

Nella causa Arres c. Italia (12.2.2012) si è affermato che: "*una differenza di trattamento è discriminatoria se essa non ha giustificazioni oggettive e ragionevoli, in altre parole, se non persegue un fine legittimo o se non vi è un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e il fine che si è tentato di realizzare*. *Lo Stato Contraente gode di un margine di apprezzamento nel valutare se e in quale misura le differenze in situazioni altrimenti simili giustifichino un trattamento diverso. La portata di questo margine varierà a seconda delle circostanze, dell'oggetto e del contesto*". Nel caso del ricorrente, il trattamento discriminatorio non ha alcuna giustificazione perché, come detto, il ricorrente, nel corso della sua vita lavorativa/professionale, ha già corrisposto all'INPS/altri enti, importi proporzionali all'entità dei propri redditi da lavoro, sicché negare la perequazione al ricorrente (sol perché percettore di pensione pari o superiore al triplo del Minimo) rappresenta, per le ragioni illustrate, un comportamento discrezionale dello Stato Italiano, totalmente sfornito del "*ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e il fine che si è tentato di realizzare*".

Nella causa Chassagnou e a. c. Francia, 29.4.1998, i ricorrenti contestavano il fatto di non essere autorizzati a usare i propri terreni come desideravano, perché vigevano obblighi che colpivano alcuni piccoli proprietari terrieri ma non anche altri, che possedevano grandi proprietà fondiarie e che potevano disporre dei loro terreni come preferivano. La Corte EDU ha constatato che tale obbligo costituiva una discriminazione fondata sulla ricchezza, proprio come quella che si ravvisa nella fattispecie, perché, come detto, il ricorrente ha già versato, per molti anni, all'erario e all'ente previdenziale, ingenti somme,

in misura proporzionale all'entità del proprio reddito da lavoro, onde non è conforme alla Convenzione e ai suoi Protocolli gravare ulteriormente la posizione del ricorrente, per il solo fatto di essere un pensionato e, in particolare, percettore di una pensione superiore al triplo del Minimo.

Ciononostante, il ricorrente è stato bersaglio - ancora una volta - di una scelta del Legislatore mediante cui si è gravemente discriminato l'esponente (e non anche altre categorie di pensionati o lavoratori a lui equiparabile). Detta discriminazione, si è consumata (i) mediante una ulteriore "tassazione" (id est, il blocco della perequazione, che si è aggiunta alle tesse e ai contributi previdenziali dallo stesso già versati per anni anche ai fini della formazione della propria pensione); (ii) per mezzo di una norma di legge retroattiva e che ha falsato l'esito del giudizio esecutivo della Prima Sentenza.

Colpendo ingiustamente la pensione del ricorrente, la discriminazione oggi denunciata si è quindi palesata quantomeno rispetto al criterio della "ricchezza", nonché quello della sua "condizione di pensionato", chiaramente rientrante fra le "*ogni altra condizione*" di cui alle citate norme della Convezione e del Protocollo.

Quanto sopra, rileva, inoltre, anche quale violazione di ulteriori atti e/o provvedimenti internazionali, come ad esempio il General Comment n. 20 (10.6.2009) "*Non-Discrimination in Economic, Social and Cultural Rights*" del Comitato per i diritti economici, sociali e culturali delle Nazioni Unite, a mente del quale: (i) ogni tipo di bene – e così anche la pensione – è suscettibile di discriminazioni (es. "*25. Property status, as a prohibited ground of discrimination, is a broad concept and includes real property land ownership or tenure) and personal property (e.g. intellectual property, goods and chattels, and income), or the lack of it*; (ii) ogni condizione economico/sociale – e così anche quella del pensionato – è suscettibile di discriminazioni (*27. The nature of discrimination varies according to context and evolves over time. A flexible approach to*

the ground of "other status" is thus needed in order to capture other forms of differential treatment that cannot be reasonably and objectively justified and are of a comparable nature to the expressly recognized grounds in article 2, paragraph 2. These additional grounds are commonly recognized when they reflect the experience of social groups that are vulnerable and have suffered and continue to suffer marginalization. The general comments and concluding observations have recognized various other grounds and these are described in more detail below. However, this list is not intended to be exhaustive […]").